



COMUNE DI ILBONO

PROVINCIA DI NUORO

www.comune.ilbono.org.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 29-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello risultano:

Murru Giampietro	P	Pisu Stefano	P
Stochino Flavio	P	Manca Maria Mirella	A
Lai Carla	P	Cerina Rocco	P
Depau Arianna	P	Locci Alessia	P
Piroddi Mario	P	Olivieri Fausto	A
Depau Mirella	P	Ibba Loredana	P
Piroddi Emiliano	P		

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 3

Il Sig. Murru Giampietro in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Mameli Giacomo, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO il seguente quadro normativo:

- il comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: *"sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:....f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi..."*;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale dispone: *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi..."*;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone: *"...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti..."*;
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno..."*;
- l'art. 1, commi da 639 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co. 683, della citata L. n.147/2013 che dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;
- il Decreto del 24/12/2021 del Ministero dell'Interno che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31/03/2022 (GU Serie generale n. 309 del 30-12-2021);
- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del DI n. 228 del 30/12/2021 che ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31/05/2022;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DI n. 228 del 30/12/2021 ha previsto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno..."*;
- l'art 13 comma 5-bis del DL 4/2022 che stabilisce *"5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile..."*;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il Regolamento delle entrate tributarie e non tributarie del Comune di Ilbono, adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020;
- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, adeguato e modificato con delibera del consiglio comunale del 29/04/2022 n. 5;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38Bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia di Nuoro;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Nuoro sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

CONSIDERATO l'esposto quadro normativo, compete al consiglio comunale disporre e disciplinare il quadro tariffario e le agevolazioni ai fini del tributo e per l'anno in oggetto quale esercizio di funzione fondamentale attribuita per legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della costituzione;

CONSIDERATO in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 527 e ss legge 27/12/2017 n. 205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"*;
- la delibera di ARERA 03/08/2021 363/2021/R/rif ad oggetto: *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto delle riduzioni facoltative previste dal proprio regolamento comunale;
- d'altra parte, ad oggi il Gestore non effettuando una misura puntuale di raccolta dei rifiuti non può comunicare alcun dato circa la ripartizione tra utenza domestica ed utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti altrove informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

- pertanto, nell'ambito della presente approvazione sono assunti le motivazioni, il sistema di costi e relativa ripartizione nonché le tariffe e relativi coefficienti K risultanti dalla relazione allegata (PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2022 - di seguito All. A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO in merito al periodo emergenziale Covid-19:

- la situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 1/2/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 31/03/2022 (DI n. 24 del 24/03/2022), ma con un allentamento graduale delle misure restrittive a decorrere dal 01/04/2022 e dal 01/05/2022;

CONSIDERATO in merito all'approvazione definitiva delle tariffe e coefficienti K per l'applicazione della tassa rifiuti nel Comune di Ilbono:

- con propria delibera n. 6 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per le ragioni diffusamente indicate nella suddetta delibera e che si richiamano in questa sede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- applicando i coefficienti K vigenti nel 2021 all'impianto tariffario per il 2022, al quale va aggiunto il contributo statale per le scuole, sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione con il software in dotazione, risultano le previsioni di gettito di cui all'allegato A);

CONSIDERATO di confermare il sistema vigente dal 2014 della riscossione della TARI in autoliquidazione, previsto dall'art. 1 comma 689 della L. 147/2013 e dal regolamento TARI in vigore, e che le date di scadenza del pagamento delle rate della TARI per il 2022 continuano ad essere stabilite con la determinazione di approvazione del ruolo TARI a cura del Responsabile del Servizio Economico finanziario (RSF); ma di provvedere comunque all'invio di un avviso bonario di pagamento TARI, che non costituisce liquidazione d'ufficio, ma un informativa anche in merito alle scadenze di pagamento della TARI 2022 (informazione delle scadenze di pagamento che continueranno ad essere disponibili nel "portale trasparenza servizio di gestione dei rifiuti urbani" – link presente nella home page del sito web del Comune di Ilbono <http://www.comune.ilbono.og.it/>);

CHE le informazioni sugli importi dovuti verranno comunque rese disponibili sulla piattaforma dei servizi digitali, link presente sul sito web dell'ente, anche in virtù del processo di digitalizzazione dei servizi e per ragioni di trasparenza e di qualità del servizio di cui alle deliberazioni ARERA;

CHE dall'analisi dei dati dell'allegato A) emerge che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe TARI 2022 sarà sufficiente a finanziare i costi sostenuti nel 2020 (PEF annualità 2022), fermo restando che tale gettito di entrata si deve intendere suscettibile di continua variazione in ragione del modificarsi dinamico e continuo del quadro complessivo dei contribuenti e della base imponibile;

CONSIDERATO in merito alla manovra TARI per l'anno in oggetto si intende:

- modificare i parametri di ripartizione del costo del PEF tra UD e UND, fondata sui coefficienti K, con conseguente redistribuzione dei costi, in quest'anno di ripresa dall'emergenza sanitaria-economico-sociale e data l'assenza del "fondone covid" previsto per le annualità 2020 e 2021;
- confermare i coefficienti K applicati nel 2021, già ridotti del 50% rispetto al minimo, per ottenere un impianto tariffario minimo per le UND determinando in tal modo la volontà dello scrivente Ente di mantenere livelli tariffari ridotti per le UND, così come previsto per legge nel 2020 ai sensi dell'art.107, comma 5, DL n.34/2020;
- per dare soluzione agli esposti problemi, questo Ente, con la manovra contenuta nel presente atto intende:
 - a) da una parte, mantenere le riduzioni facoltative tecniche (art. 1 comma 660 L. 147/2013) con risorse finanziate dal proprio bilancio comunale;
 - b) dall'altra, di rideterminare il rapporto di copertura del costo;

CONSIDERATO, quindi, che con il presente atto si intende, utilizzando risorse ricavabili dal proprio bilancio di previsione, in materia di tassa rifiuti:

- mantenere le riduzioni e agevolazioni a favore di cittadini e famiglie (utenze domestiche);
- compensare le agevolazioni degli anni 2020 e 2021 a favore degli operatori economici (utenze non domestiche) con un ripartizione del costo del 87% sulle UD e del restante 13% sulle utenze non domestiche;

CONSIDERATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2022, di approvazione bilancio di previsione 2022/2024";

CONSIDERATO:

- che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Revisori dei Conti, prot. n. 3068/2022 verbale n. 14 del 26/04/2022, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente il Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

CON VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (undici) Favorevoli n. 08 (nove) Astenuti n. 03 (Cerina, Locci e Ibba)

DELIBERA

di approvare ai fini dell'applicazione del tributo tari e per l'anno in oggetto 2022 quanto segue:

-
- - di confermare per il tributo e l'anno in oggetto i coefficienti vigenti nel 2021 approvando, il quadro tariffario contenuto nel documento allegato, sotto la lettera A) PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2022, al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- - di dare atto che quanto disposto al punto precedente è determinato in ragione dei coefficienti e dei parametri e dei costi contenuti nel documento All. A);
- - di dare atto che dall'applicazione delle tariffe approvate deriva un gettito in modo da garantire l'integrale copertura del costo del servizio di gestione rifiuti di **€. 253.583,08** pari ad uno stanziamento di uguale importo nel bilancio di previsione a titolo della tassa e per l'anno in oggetto come meglio precisato in premessa;
- - di dare atto che alle tariffe TARI 2022 deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Nuoro nella misura del 5%;
- - di dare mandato al competente Ufficio Tributi di procedere a compiere tutti gli atti e le attività di pubblicazione e trasparenza ai sensi di legge relativamente al presente atto compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97
-
- Vista uscire alle ore 19.00 Locci Alessia;
- Infine,
- **CON VOTI** espressi in forma palese con il seguente esito:
- Consiglieri presenti e votanti n. 11 (undici) Favorevoli n. 08 (nove) Astenuti n. 02 (Cerina e Ibba)
-

• **DELIBERA**

• **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Murru Giampietro

Il Segretario Comunale
F.to Mameli Giacomo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D.LGS. 18.8.2000, N.267 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarità tecnica per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Ilbono 26-04-22

Il Responsabile del Servizio
F.to Pistis Mauro

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere Regolarità contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ilbono 26-04-22

Il Responsabile del Servizio
F.to Pistis Mauro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000)

Ilbono, 29-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38, modificata con L.R. n.7/98, è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.ilbono.og.it dal , e vi rimarrà fino al come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000 ed è stata trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Dalla Residenza Comunale, Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e ss.mm.ii.

Ilbono,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mameli Giacomo